

TI_GERICHTE 11.2021.174 vom 31. Dezember 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-12-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.174

FR: TI_GERICHTE 11.2021.174 du 31 décembre 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2021.174 del 31 dicembre 2021

Regeste

Protezione della personalità: stralcio della causa dal ruolo e addebito delle spese

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato che il 6 dicembre 2021 RE 1 ha chiesto la revoca dei divieti decretati cautelatamente nei confronti del convenuto poiché la situazione si era nel frattempo normalizzata. Egli ha stimato che, alla luce di ciò, “nulla osta[va] a procedere con lo stralcio per desistenza della presente procedura”. La reclamante obietta di non avere mai dichiarato di ritirare l'azione a protezione della personalità, ma di essersi limitata a comunicare al Pretore aggiunto che, in seguito alle mutate circostanze, le ingiunzioni disposte a carico del marito potevano essere revocate. Essa sostiene così di non poter essere tenuta a sopportare spese. Inoltre, non avendo desistito dall'azione, essa fa valere di non avere perduto la qualità di parte, sicché il primo giudice non poteva ritenere senza interesse la sua richiesta di gratuito patrocinio.

E. 3

Una desistenza deve risultare da una comunicazione in cui una parte dichiara esplicitamente di ritirare la propria petizione o istanza. Se interviene dopo la notifica della petizione o dell'istanza al convenuto, tale dichiarazione acquisisce autorità di cosa giudicata (sentenza del Tribunale federale 5A_216/2018 dell'11 settembre 2018 consid. 5.1.2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2020.3 del 26 marzo 2021 consid. 4 con rinvio). In concreto la reclamante afferma a ragione di non avere mai dichiarato, tanto meno esplicitamente, di ritirare l'azione a protezione della personalità. Ha semplicemente comunicato al Pretore aggiunto che la situazione si era nel frattempo normalizzata e che di conseguenza le ingiunzioni cautelatamente decretate a carico del marito potevano essere revocate. Ciò posto, il primo giudice poteva stralciare la causa dal ruolo perché divenuta senza oggetto o senza interesse, ma non per desistenza (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021, relativa a un altro decreto di stralcio emanato dallo stesso Pretore aggiunto).

E. 4

Il problema è che – come si è accennato (consid. 1) – la desistenza può essere contestata unicamente con domanda di revisione, che si tratti di censurare vizi formali o materiali. Tale orientamento è in linea con la dottrina dominante (menzionata da Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2^a edizione, n. 17 e 18 ad art. 241 CPC; Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 20 e 21a ad art. 241; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, n. 37a ad art. 241). Un'eccezione parrebbe sussistere nel caso in cui un convenuto contesti la propria acquiescenza, sostenendo che in realtà la causa non andava tolta dal ruolo. In siffatta ipotesi

sembra che il convenuto possa lamentare un diniego di giustizia introducendo reclamo (Heinzmann/Braidi , op. cit., n. 28 ad art. 241 con riferimenti). Sembra inoltre – ma si tratta di un'opinione controversa – che una parte possa contestare con appello o reclamo il fatto stesso che il processo sia stato stralciato dal ruolo (op. cit., n. 29 in fine ad art. 241 CPC). Comunque sia, nessuna delle due eventualità appena enunciate si riscontra in concreto. Ne segue che la desistenza accertata dal Pretore aggiunto può essere impugnata solo con domanda di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. E una domanda in tal senso dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè nel caso specifico al Pretore aggiunto. Nella misura in cui RE 1 impugna con reclamo il dispositivo n. 1 del decreto di stralcio, l'atto va dunque dichiarato irricevibile. Spetterà se mai all'interessata adire il Pretore aggiunto con il rimedio giuridico pertinente.

E. 5

Quanto alle spese giudiziarie del decreto di stralcio impugnato (fr. 1000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili: dispositivo n. 5), la reclamante non pretende che nel caso in cui lei avesse desistito tali spese sarebbero state da porre a carico del convenuto. Sostiene che, non ravvisandosi desistenza, non si giustifica di addebitarle oneri. Se non che, per giungere a tale conclusione occorre rimettere in discussione la desistenza accertata dal Pretore aggiunto, ciò che può avvenire soltanto – come si è visto – con domanda di revisione. Anche sotto tale profilo il reclamo di RE 1 non è destinato pertanto a miglior sorte. Più delicata è la questione legata all'attribuzione delle spese giudiziarie nell'ipotesi in cui la causa fosse stata da stralciare dal ruolo perché divenuta senza oggetto o senza interesse (art. 242 CPC). L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC prevede che in circostanze del genere il giudice può “ripartire le spese secondo equità”. Deve considerare in specie quale parte ha provocato l'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della procedura se questa non fosse diventata caduca e quali circostanze abbiano reso la causa senza oggetto o senza interesse (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con numerosi riferimenti). Ciò non significava – come sembra credere il Pretore aggiunto – suddividere le spese automaticamente a metà, compensando le ripetibili. Sia come sia, ai fini del presente giudizio non giova approfondire il tema. Il Pretore aggiunto ha stralciato infatti la causa dal ruolo per desistenza. Interrogarsi come sarebbe stata da regolare la questione delle spese ove la causa fosse stata da dichiarare senza oggetto o senza interesse trascende così i limiti dell'attuale giudizio.

E. 6

Riguardo infine al gratuito patrocinio chiesto in prima sede, la reclamante non contesta che il diritto all'assistenza giudiziaria sia altamente personale, sicché qualora un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte durante il processo, il diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non avesse ancora ottenuto il gratuito patrocinio , poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 6c con rinvii). In concreto RE 1 non aveva ancora conseguito, al momento in cui la causa è stata stralciata dal ruolo, il beneficio richiesto. E a quel momento la causa era ormai caduca, sicché l'attrice aveva perduto – contrariamente a quanto essa pretende – la qualità di parte al processo. Ne discende che la

domanda di gratuito patrocinio era diventata senza interesse. Su questo punto la decisione del Pretore aggiunto resiste pertanto alla critica.

E. 7

L'emanazione della presente decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

E. 8

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si tiene conto delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui essa si trova, rinunciando – in via eccezionale – a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da RE 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Seppure la richiedente versi verosimilmente in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato oggetto di notificazione alla controparte.

E. 9

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione a protezione della personalità per violenze, minacce o insidie fondata sull'art. 28 b cpv. 1 CC non dipende da requisiti di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all' art. 74 LTF (sentenza del Tribunale federale 5A_82/2012 del 29 agosto 2012 consid. 1 non pubblicato in DTF 138 III 641). L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 4. Notificazione: – avv. ; – abg. dott. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.